



COMUNE DI MONTOGGIO

Provincia di Genova

Via IV Novembre, 18 - C.A.P. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. 010 93.79.322 Fax. 010.93.82.48

segreteria@comune.montoggio.ge.it

Prot. 6674

Montoggio, 27/10/2016

Ordinanza n.22 /2016

IL SINDACO

PREMESSO che la Chiesa sita in Loc. Costa Superiore, di proprietà della Curia Arcivescovile di Genova, da diverso tempo non viene più utilizzata, e presenta segni di decadimento, soprattutto per quanto riguarda la copertura in tegole e parti dei muri perimetrali;

CONSIDERATO che a seguito di segnalazioni pervenute dai cittadini residenti nella frazione di cui sopra, il Comando dei Vigili del Fuoco di Genova ha predisposto, per il tramite del Comune di Montoggio, un sopralluogo presso l'immobile in discorso;

ACCERTATO che effettivamente la Chiesa presenta alcune criticità, con possibile caduta di tegole o pietrame, e che conseguentemente necessita di urgenti opere di manutenzione per la messa in sicurezza;

APPURATO che ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992, n. 25 il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile;

ATTESO che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che i provvedimenti suddetti debbono essere preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

VERIFICATO pertanto, che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente allo scopo di eliminare o ridurre possibili situazioni di pericoli derivanti dalla caduta di materiale dal suddetto immobile, anche in considerazione che lo stesso si trova all'interno di un nucleo abitato;

ORDINA

Per motivi di pubblica incolumità e sicurezza urbana l'interdizione al transito pedonale in adiacenza a tre lati del perimetro della Chiesa.

DISPONE

- ❖ che gli uffici Comunali competenti adottino i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente Ordinanza, con i mezzi ritenuti più opportuni;
- ❖ che venga data idonea pubblicità del presente atto mediante l'affissione all'Albo Pretorio secondo i termini di Legge e mediante trasmissione alla Curia Arcivescovile di Genova, alla Prefettura di Genova e alla locale Stazione dei Carabinieri;

L'ufficio di Polizia Municipale e le altre Forze di Pubblica Sicurezza sono incaricati di verificare l'ottemperanza alla presente Ordinanza.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ❖ ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Genova entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ❖ ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
(Faustino Mauro Fantoni)

